



COMUNE DI CASTRI DI LECCE

C.A.P. 73020 – PROVINCIA DI LECCE

ORIGINALE

ORDINANZE DEL SINDACO

N. 1 del 10-03-2018

Oggetto: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE: DIVIETO DEI CORTEI FUNEBRI E REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORARI DEI FUNERALI.

Premesso che l'art. 22 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 stabilisce che il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito;

Visto l'art. 23 (Indicazioni per i Comuni) del **REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2015, n. 8 “ Regolamento Regionale in materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d'affezione. “** che così recita: *“I Comuni in conformità al presente regolamento, e tenuto conto delle necessità e degli usi locali, regolamentano le attività inerenti a: a. decorazioni su lastra di marmo a chiusura loculi e monumenti a terreno; b. documenti e lapidi; c. retrocessioni dei loculi o di aree per sepolture private; d. sepolcri privati; e. orario dei cimiteri e dei relativi uffici comunali interessati; f. disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli;”*

PRESO ATTO della necessità di regolamentare, sia l'orario di effettuazione dei funerali che soprattutto lo svolgimento dei cortei funebri su tutto il territorio Comunale, allo scopo di evitare in particolare intralci alla circolazione e garantire l'incolumità dei partecipanti e le condizioni di sicurezza per la circolazione di veicoli e pedoni, tenuto conto della difficoltà della Polizia Locale ad una adeguata assistenza ai cortei funebri;

PRESO ATTO degli accordi intercorsi tra la Parrocchia di Castri di Lecce e il Comune in merito agli orari dei funerali ;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. (Testo Unico degli Enti Locali);
- il Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada);
- il D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i (Regolamento di esecuzione ad attuazione del C.d.S.);
- il D.P.R. n.285/1990;

Considerato che la presente Ordinanza è stata concordata con gli Uffici Comunali a vario titolo interessati ed in particolare dal Comandante del Corpo di Polizia Locale, che appone un Visto quale espressione di condivisione del presente atto

ORDINA

A partire dal 15/04/2018

Che l'orario di celebrazione dei funerali con inumazione o tumulazione nel cimitero comunale, sono disciplinati come segue:

- Dal 15 Settembre al 15 Giugno (periodo invernale): dalle ore 15,00 alle ore 15,30;
 - Dal 15 Giugno al 15 settembre (periodo estivo): dalle ore 16,00 alle ore 16,30;
- 1) Che l'orario dei funerali senza alcun tipo di corteo e senza inumazione o tumulazione nel cimitero comunale sono a discrezione della Parrocchia per tutto l'anno solare;
 - 2) Che non possono svolgersi funerali nelle seguenti giornate:
 - Tutte le domeniche e festività infrasettimanali
- 4) Per i cortei funebri:
- **Divieto, su tutto il territorio comunale, per i motivi di cui in narrativa, di svolgere cortei funebri a piedi e mediante veicoli:**
 - Dalle abitazioni ai luoghi di culto tutti i giorni dell'anno;
 - Dai luoghi di culto al Cimitero Comunale;

Il Sindaco:

- Può autorizzare la celebrazione dei funerali anche nei giorni festivi qualora ricorrano due o più festività consecutive o ricorrano particolari circostanze;
- Può autorizzare il corteo a piedi secondo un prestabilito itinerario in presenza di particolari o eccezionali circostanze;

L'Ufficio preposto, in accordo con l'Ufficio Tecnico e con l'Ufficio di Polizia Locale, può autorizzare funerali in orari diversi in presenza di situazioni eccezionali (pluralità di funerali nello stesso giorno, particolari condizioni climatiche, ecc...); qualunque variazione, in presenza di situazioni eccezionali, alla presente ordinanza in merito a giorni e orari di svolgimento dei funerali e dei cortei dovrà essere tempestivamente concordata con l'Ufficio Tecnico, per quanto riguarda le operazioni di sepoltura o tumulazione, con l'Ufficio di Polizia Locale per quanto riguarda i cortei;

DEMANDA

All'ufficio di Polizia Locale l'incarico di trasmettere copia della presente ordinanza:

- All'Ufficio di Stato Civile;
- Alla Parrocchia di Castri di Lecce;
- Alle imprese di pompe funebri di Castri di Lecce e dei Paesi confinanti;
- All'ufficio Messaggeria per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune e l'affissione alla bacheca presso il cimitero comunale;
- all'impresa gestore dei servizi cimiteriali di Castri di Lecce;
- Ai Carabinieri della Stazione di Calimera.

AVVERTE

Chiunque contravvenga alla presente disposizione sarà sanzionato ai sensi del Codice della Strada e sarà addebitata qualunque responsabilità derivante da comportamenti non conformi a quanto prescritto;

Gli interessati che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi della legge n. 1034/71, oppure in alternativa al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla suddetta data di pubblicazione, ai sensi del DPR 1199/71.

IL SINDACO

Andrea DE PASCALI

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.LGS. 82/2005 e successive modificate ed integrazioni e conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.